



RATEAZIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la **definizione agevolata delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato** delle dichiarazioni per le quali, al 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso il pagamento rateale.

Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono “*le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell'art. 15-ter DPR 602/73*”.

Nello specifico, l'art. 1 c. 155-156 L. 197/2022 prevede la possibilità di definire, in via agevolata, le comunicazioni inerenti gli esiti del **controllo automatizzato** delle dichiarazioni (art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72) per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso il pagamento rateale.

La **misura agevolativa** consiste dunque nella **riduzione delle sanzioni dovute**, che sono ricalcolate in misura pari al 3% dell'imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022 (per i versamenti rateali il **codice tributo è 9001**).

Il **versamento** può:

- avvenire in unica soluzione;
- essere frazionato sulla base delle scadenze previste dal piano di rateazione definito in origine.

Per quanto riguarda gli **interessi di rateazione** dovranno essere ricalcolati rispetto all'importo ridotto delle rate residue, applicando il tasso annuo del 3,5%, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino alla data di versamento di ciascuna rata (per gli **interessi di rateazione** il codice tributo è **9002**).

Si ricorda inoltre che è possibile prolungare i piani di rateazione fino a un massimo di 20 rate trimestrali (pur essendo impostati inizialmente su un numero inferiore di rate).